**Cass. Pen., Sez. III n. 42342 del 15/10/2013 – Pres. Fiale – Est. Graziosi – Ric. Procuratore Generale Corte d’Appello di Torino**

**Rifiuti** – Gli scarti da demolizione possono essere sottoprodotti?

*Il materiale derivante da una demolizione di un edificio che non può qualificarsi “processo di produzione”, non può essere qualificato quale “sottoprodotto” ex art. 184 bis T.U.A.*

[omissis]

La corte territoriale si pone come unico quesito a seguito della seconda sentenza di annullamento da parte della Corte di Cassazione, cioè quella del 20 aprile 2012 (non avendo più pertinenza quanto oggetto della prima sentenza di annullamento del 12 gennaio 2011) se il materiale lavorato dal frantumatore possa considerarsi rifiuto o sottoprodotto, essendo stato il processo di frantumazione avvenuto utilizzando una macchina della X di cui l’imputata è legale rappresentante. Poiché l’art. 184 bis d.lgs. 152/2006 – nella cui formula novellata si è recepita la nozione comunitaria di cui all’art. 5 della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE nel senso di un evidente favore alla soluzione d irecupero, come si desume pure dall’art. 4 della stessa direttiva – qualifica sottoprodotto la sostanza o l’oggetto originati da un processo di produzione di cui sono parte integrante e scopo primario (lettera a), di certa utilizzazione nel processo di produzione o in un successivo processo di produzione o di utilizzazione (lett. b), di utilizzabilità diretta senza alcun tratatmento ulteriore rispetto alla normale pratica industriale (lett. c) e di ulteriore utilizzo legale in relazione alla protezione della salute e dell’ambiente (lett. d) – requisiti che tutti devono coesistere -, la corte ha ritenuto che il materiale lavorato nel caso di specie fosse sottoprodotto, perché, pur esssendo parte integrante di un processo produttivo (la demolizione edilizia prodromo della realizzazione di una nuova opera), non ne costituiva il prodotto finale (che sarebbe stata la nuova opera), doveva essere utilizzato per il riempimento degli scavi (e dunque per la realizzazione dei piazzali accessori all’opera edilizia) senza dovere prima essere sottoposto ad alcun tratatmento diverso dal versamento nello scavo che, così utilizzato, non avrebbe apportato lesioni all’ambiente o alla salute umana.

Di qui l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

L’interpretazione della corte territoriale non tiene adeguato conto del primo dei requisiti (lett. a) elencati nell’art. 184 bis novellato, e cioè l’origine della sostanza o dell’oggetto “da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto”. Il materiale lavorato dal frantumatore della Massucco Costruzioni non deriva da un processo di produzione, bensì da una demolizione di un edificio, che non può qualificarsi processo di produzione – come invece, con evidente forzatura (in ispecie laddove dichiara che i lprodotto finale della demolizione è la nuova opera) afferma la sentenza impugnata – perché in seguito sarà costruito un edificio nuovo, non essendo una demolizione il prodromo di una costruzione, giacchè questa può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni. Al contrario un macchinario che raccoglie e tritura materiale già qualificabile come rifiuto, e precisamente rifiuti da demolizione (sulla qualificazione dei residui da demolizione come rifiuti speciali e non materie prime secondarie o sottoprodotti da ultimo Cass. sez. III, 17 gennaio 2012 n. 17823), realizza un’attività di recupero dei rifiuti, necessitante quindi di autorizzazione, sottoforma di reimpiego dei rifuti stessi (per un caso affine di recupero di materiale che originariamente costituiva un manto stradale, sempre da ultimo, Cass. Sez. III, 19 gennaio 2012, n. 7374).

Occore dunque che la corte territoriale valuti, alal luce di tale corretta interpretazione dell’art. 184 bis d.lgs. 152/2006, il fatto contestato all’imputata, da ciò conseguendo l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.

[omissis]